

**27 LUGLIO 2018**

**OPUS AUTOMAZIONE**

**NOVITÀ IN MATERIA DI EMISSIONI IN**  
**ATMOSFERA**

**avv. Attilio Balestreri**

**B&P Avvocati**  
Verona - Milano

[attilio.balestreri@buttiandpartners.com](mailto:attilio.balestreri@buttiandpartners.com)

---

[www.buttiandpartners.com](http://www.buttiandpartners.com)



# INDICE

- **Introduzione**
- **Recenti novità in materia di emissioni in atmosfera**
  - A livello europeo
  - A livello nazionale
- **D.lgs. 183/2017: una complessiva revisione della normativa (?)**
  - Principali novità
  - Le nuove disposizioni relative ai medi impianti di combustione
  - Le nuove disposizioni in materia di impianti termici civili
  - Il «riordino» della disciplina in tema di emissioni
- **L. 167/2017: disposizioni rilevanti in materia di emissioni**
- **D.lgs. 81/2018: quali novità in futuro?**
- **Giurisprudenza recente**
- **Cenni conclusivi e spunti operativi**

# INTRODUZIONE

## PROVEDIMENTI AUTORIZZATIVI

- AIA / AUA / Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (269)
- il ruolo dei provvedimenti autorizzativi
- le principali problematiche (prescrizioni, controlli, valori limite, modifiche)

## PRINCIPALI PROBLEMATICHE LEGATE ALLE EMISSIONI

- il layout dell'impianto
- il rispetto dei valori limite (concentrazione, flusso di massa, valori obiettivo, ecc.)
- l'individuazione dei punti emissivi e la possibilità di campionarli correttamente (norme UNI)
- i sistemi di monitoraggio delle emissioni
- le prescrizioni autorizzative («formali» e «sostanziali»)

**TUTTI QUESTI TEMI SONO STATI, IN TEMPI RECENTI, A DIVERSO TITOLO  
OGGETTO DI (PICCOLE O GRANDI) MODIFICHE NORMATIVE**

# RECENTI NOVITÀ IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA

# A LIVELLO EUROPEO

- **Decisione di esecuzione 2017/1442/UE della Commissione Europea**  
adozione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Bat), a norma della direttiva 2010/75/UE per i grandi impianti di combustione;
- **Decisione di esecuzione 2017/1984/UE della Commissione Europea**  
determinazione, in applicazione del regolamento 517/2014/UE sui gas fluorurati a effetto serra, dei valori di riferimento per il 2018-2020 per i produttori e gli importatori che hanno comunicato l'immissione in commercio di idrofluorocarburi a norma del regolamento 842/2006/CE;
- **Decisione 2018/853/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio**  
riordino delle modalità con cui inviare le relazioni in materia ambientale; modifica del regolamento 1257/2013/UE sul riciclaggio delle navi, oltre che delle direttive 94/63/CE sulle emissioni di COV nelle stazioni di servizio, 2009/31/CE sullo stoccaggio geologico della CO<sub>2</sub>, 86/278/CEE sull'utilizzo dei fanghi di depurazione e 87/217/CEE sulla riduzione dell'inquinamento da amianto; abrogazione della direttiva 91/692/CEE sulle relazioni sull'attuazione di alcune direttive ambientali.

# A LIVELLO NAZIONALE

- **Decreto 26 settembre 2017 del Ministero dell'Ambiente**

disciplina dei criteri e delle modalità per esentare i combustibili utilizzati a fini di ricerca e sperimentazione dall'applicazione delle prescrizioni dell'allegato X alla Parte V del D.lgs. 152/2006 (attuazione articolo 293, co. 3, D.lgs. 152/2006);

- **Legge 163/2017**

Legge di delegazione europea 2016-2017;

- **Decreto 186/2017 del Ministero dell'Ambiente**

disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide (art. 290, co. 4, D.lgs. 152/2006);

- **Decreto legislativo 183/2017**

attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi; riordino della disciplina delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V del D.lgs. 152/2006 → [vedi approfondimento](#);

# A LIVELLO NAZIONALE (SEGUE)

- **Legge 167/2017**

Legge europea 2017 → [vedi approfondimento](#);

- **Decreto 27 dicembre 2017 del Ministero dell'Interno**

disciplina dei requisiti dei distributori degli impianti di benzina, attrezzati con sistemi di recupero vapori;

- **Decreto legislativo 81/2018**

attuazione della direttiva 2016/2284/UE concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici → [vedi approfondimento](#).

# **D.LGS. 183/2017: UNA COMPLESSIVA REVISIONE DELLA NORMATIVA (?)**

# PRINCIPALI NOVITÀ (SINTESI)

Il decreto aveva, già nell'oggetto, un duplice obiettivo:

- a) **disciplinare i «medi impianti» di combustione e aggiornare la normativa sugli impianti termici civili;**
- b) **riorganizzare la normativa in tema di emissioni.**

Il **riordino della disciplina in tema di emissioni** investe, in particolare:

- 1) la **razionalizzazione delle procedure autorizzative;**
- 2) la disciplina della **componente odorigena;**
- 3) l'**aggiornamento dei riferimenti tecnici**: valori limite di emissioni, norme tecniche applicabili, tipologie di inquinanti rilevanti, sistemi di monitoraggio;
- 4) la valorizzazione della certezza ed efficacia del **sistema di controlli** (autocontrolli del Gestore e controlli delle Autorità);
- 5) l'aggiornamento dell'**apparato sanzionatorio;**
- 6) ulteriori disposizioni di dettaglio.

# LE NUOVE DISPOSIZIONI RELATIVE AI MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE

**Art. 268** li definisce come «*impianto di combustione di **potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW**, inclusi i motori e le turbine a gas alimentato con i combustibili previsti all'allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta*».

Le nuove disposizioni riguardano:

## 1) Profili autorizzativi

- **autorizzazione alle emissioni di carattere ordinario** (art. 269) o **di carattere generale** (art. 272);
- **autorizzazione integrata ambientale (AIA)**, se ne sussistono i presupposti;
- **autorizzazione** (ordinaria o semplificata) **per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti**, in caso siano presenti medi impianti di combustione alimentati con le biomasse derivanti da rifiuto.

## 2) Valori limite di emissione

I **limiti di emissione** e le prescrizioni di esercizio, determinati in sede di istruttoria autorizzativa, **non possono essere meno restrittivi** rispetto ai pertinenti valori e prescrizioni previsti agli allegati I e V alla parte V del Codice, dalle normative regionali e locali e dai piani regionali di qualità dell'aria e dalle autorizzazioni soggette al rinnovo.

# LE NUOVE DISPOSIZIONI RELATIVE AI MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE (2)

## 3) Termini di adeguamento alla nuova disciplina

Per i **nuovi** medi impianti di combustione i nuovi limiti di emissione si applicano a decorrere dal **20 dicembre 2018**.

I medi impianti di combustione **esistenti** (in esercizio prima del **20 dicembre 2018**), sono soggetti ai nuovi valori limite ed alle nuove prescrizioni di esercizio a decorrere da:

- **1 gennaio 2030**, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5MW;
- **1 gennaio 2025**, in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 5MW.

Fino a tali date gli impianti devono rispettare i valori limite previsti dalle autorizzazioni vigenti.

Le **richieste di autorizzazione** vanno presentate entro:

- **1 gennaio 2028**, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5MW;
- **1 gennaio 2023**, in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 5MW.

## 4) Riorganizzazione e coordinamento con la disciplina complessiva in tema di emissioni

# LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI CIVILI (CENNI)

Tra le modifiche più rilevanti:

- **ambito di applicazione:** impianti termici civili aventi **potenza termica nominale inferiore a 3MW**, ma vengono introdotti i «**medi impianti termici civili**» di potenza pari o superiore a 1MW;
- valorizzazione della **documentazione di conformità resa dal produttore** di impianti termici che garantisce l'idoneità al rispetto dei valori di emissione e la conformità degli impianti;
- **registro per l'iscrizione dei medi impianti termici:** i medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018 devono essere **preventivamente iscritti** nel registro autorizzativo, mentre i medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 devono essere **iscritti entro l'1 gennaio 2029**;
- **emissioni:** devono rispettare, oltre ai limiti previsti dal Codice, anche quelli sanciti dai piani e dai programmi di qualità dell'aria redatti dalle Regioni. Vengono introdotti i riferimenti ai valori limite da rispettare anche per i medi impianti termici civili.

# IL «RIORDINO» DELLA DISCIPLINA IN TEMA DI EMISSIONI

## 1. RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Le principali novità riguardano:

- valorizzazione della **procedura AUA** (dPR 59/2013) e allineamento con le procedure AIA delle autorizzazioni generali (272, aggiornato sia nei contenuti che negli allegati);
- previsione dei **medi impianti di combustione** e coordinamento con la disciplina in tema di emissioni;
- previsione specifica della **periodicità del monitoraggio di competenza del gestore** (aspetto fortemente valorizzato dalla nuova disciplina);
- valorizzazione della **collaborazione con l'autorità competente** assicurando l'**accesso** ai punti di prelievo e di campionamento in condizioni di sicurezza → delitto di impedimento al controllo (L. 68/2015);
- dettaglio delle **prescrizioni relative alle emissioni diffuse**;
- sostituzione del **periodo di marcia controllata** con la possibilità di considerare un **periodo rappresentativo di esercizio dell'impianto** senza così condizionarne l'operatività;
- **nuova definizione di modifica sostanziale e non**, che fornisce ampio spazio a Regioni e Province per la relativa disciplina.

# IL «RIORDINO» DELLA DISCIPLINA IN TEMA DI EMISSIONI

## 2. DISCIPLINA DELLA COMPONENTE ODORIGENA

In sintesi, attraverso il **nuovo articolo 272-bis** (prima non vi era una disciplina di dettaglio nel TUA) si prevede che:

- normativa o autorizzazioni possano prevedere **misure per la prevenzione e limitazione delle emissioni odorigene** (standard minimo di tutela);
- queste misure possano riguardare:
  - a) **valori limite di emissione** espressi in concentrazione ( $\text{mg}/\text{Nm}^3$ ) per le sostanze odorigene;
  - b) **prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi**, incluso l'obbligo di attuazione di piani di contenimento;
  - c) **procedure** volte a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, **criteri localizzativi** in funzione della **presenza di ricettori sensibili**;
  - d) **criteri e procedure** volti a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, **portate massime o concentrazioni massime** di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche;
  - e) **specifiche portate massime o concentrazioni massime**.
- venga attribuito al **Coordinamento tra Ministero ed Enti** locali lo sviluppo della disciplina

# IL «RIORDINO» DELLA DISCIPLINA IN TEMA DI EMISSIONI

## 3. AGGIORNAMENTO DEI RIFERIMENTI TECNICI

Nel complesso, la nuova normativa aggiorna numerosi riferimenti tecnici già da tempo inseriti nel D.lgs. 152/2006, adeguandoli alle normative sopravvenute o effettuando richiami «mobili» alle norme tecniche applicabili.

Tra le diverse indicazioni:

- la valorizzazione dei **contenuti autorizzativi**;
- ove l'autorizzazione non dettagli in merito, viene previsto (modifica art. 271) di fare riferimento alle «**norme tecniche CEN** o [...] **pertinenti norme tecniche nazionali**, oppure [...] **alle pertinenti norme tecniche ISO** o ad **altre norme internazionali o nazionali previgenti**»;
- negli allegati vengono poi richiamate la **norma UNI EN ISO 14181** circa le procedure di garanzia di qualità della valutazione, la **15267** sulla verifica di idoneità dei sistemi di monitoraggio in continuo e la **15259** sulla conformità dei punti emissivi.

# IL «RIORDINO» DELLA DISCIPLINA IN TEMA DI EMISSIONI

## 4. SISTEMA DEI CONTROLLI E CONFORMITÀ AI VALORI LIMITE

In termini generali viene valorizzato il sistema dei controlli (oggi definiti **monitoraggi**) posti in capo al gestore, prevedendo:

- l'obbligo di previsione nelle autorizzazioni di sistemi di monitoraggio;
- l'intervento nel più breve tempo possibile in caso di anomalie;
- il confronto privato/Autorità.

Viene comunque confermato in capo all'Autorità l'onere di controllo prevedendo sia **poteri di intervento** (ordinanze o prescrizioni, fermi restando gli effetti eventuali di diffida/sospensione/revoca) che **verifiche del rispetto dei limiti** finalizzate a eventuali **sanzioni** (si precisa infatti che i sistemi di monitoraggio delle emissioni prescritti al gestore non possono essere da soli idonei all'accertamento delle violazioni, per le sanzioni 279, salvo che non si utilizzi un sistema di monitoraggio in continuo a cui l'autorizzazione attribuisca tale effetto).

Vi sono poi disposizioni di dettaglio su **criteri tecnici di verifica** del rispetto dei valori limite (es. campionamento pluriorario).

# IL «RIORDINO» DELLA DISCIPLINA IN TEMA DI EMISSIONI

## 5. APPARATO SANZIONATORIO

Vengono adeguate, aggiornate e integrate le sanzioni previste in tema di emissioni in atmosfera (art. 279)

Tra le principali novità:

- **incremento degli importi** delle ammende per talune fattispecie;
- **maggiore dettaglio** delle fattispecie;
- **scissione tra violazione dei valori limite di emissione** (sanzione penale) e **violazione di prescrizione autorizzativa** (sanzione amministrativa, nuovo comma 2-*bis*);
- **nuove sanzioni per medi impianti combustione.**

Violazione	Sanzione <i>ante</i> D.lgs. 183/2017	Sanzione <i>post</i> D.lgs. 183/2017
<p>Installazione/esercizio dell'impianto in assenza di autorizzazione alle emissioni o con autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata;</p> <p>Modifica sostanziale non autorizzata</p>	<p><b>arresto</b> da 2 mesi a 2 anni <b>o ammenda</b> da 258 a 1.032 euro</p>	<p><b>arresto</b> da 2 mesi a 2 anni <b>o ammenda</b> da 1.000 a 10.000 euro</p>
<p>Modifica non sostanziale senza effettuare la preventiva comunicazione</p>	<p><b>sanzione amministrativa</b> pecuniaria pari a 1.000 euro</p>	<p><b>sanzione amministrativa</b> pecuniaria da 300 a 1.000 euro</p>
<p>Violazione dei valori limite di emissione</p>	<p><b>arresto</b> fino ad un anno <b>o ammenda</b> fino a 1.032 euro</p>	<p><b>arresto</b> fino ad un anno <b>o ammenda</b> fino a 10.000 euro</p>

<b>Violazione</b>	<b>Sanzione ante D.lgs. 183/2017</b>	<b>Sanzione post D.lgs. 183/2017</b>
Violazione delle prescrizioni contenute nelle normative nazionali o regionali o nei provvedimenti autorizzativi o altrimenti imposte dall'autorità competente	<b>arresto</b> fino ad un anno <b>o ammenda</b> fino a 1.032 euro	<b>sanzione amministrativa</b> pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro
Mancata comunicazione, per i medi impianti di combustione, all'autorità competente ai sensi dell'art. 273-bis, comma 6 e 7 lettera c) e d)		<b>sanzione amministrativa</b> pecuniaria da 500 a 2.500 euro
Violazione delle prescrizioni previste dagli artt. 276 (emissioni di COV da depositi di benzina e dalla distruzione dai terminali agli impianti di distribuzione) e 277 (recupero di COV prodotti durante le operazioni di rifornimento presso gli impianti di distribuzione)	<b>sanzione amministrativa</b> pecuniaria da 15.993 a 154.937 euro	<b>sanzione amministrativa</b> pecuniaria da 15.500 a 155.000 euro

# IL «RIORDINO» DELLA DISCIPLINA IN TEMA DI EMISSIONI

## 6. ULTERIORI DISPOSIZIONI: CENNI

Tra le ulteriori disposizioni vanno ricordate quelle relative a:

- **grandi impianti di combustione** (in particolare relative all'aggregazione di impianti e alla somma delle potenze termiche);
- **COV** e valutazione dei relativi quantitativi;
- disposizioni relative a **riduzione della polverosità e del rischio di potenziali spandimenti di sostanze organiche liquide.**

# **L. 167/2017: DISPOSIZIONI RILEVANTI IN MATERIA DI EMISSIONI**

# QUADRO GENERALE

L'**art. 18** apporta molteplici modifiche alla disciplina dettata dal D.lgs. 152/2006 in materia di **emissioni industriali** e di **autorizzazione integrata ambientale (AIA)**.

Scopo: recepire in modo completo la **direttiva 2010/75/UE** e, così, superare le **contestazioni di non conformità** mosse dalla Commissione europea.

Le modifiche operate hanno ad oggetto:

- la disciplina dell'**AIA** (parte II del D.lgs. 152/2006);
- le disposizioni sugli **impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti** (parte IV del D.lgs. 152/2006 e relativi allegati I e II);
- la disciplina delle **emissioni di composti organici volatili (COV)** e di **grandi impianti di combustione** (parte V del D.lgs. 152/2006);
- le norme in materia di **installazioni e stabilimenti che producono biossido di titanio e solfati di calcio** (parte V-bis del D.Lgs. 152/2006);
- la valorizzazione della **componente sanitaria** nell'ambito dei procedimenti autorizzativi (in particolare AIA);
- le disposizioni in tema di **monitoraggio e controllo**.

# D.LGS. 81/2018: QUALI NOVITÀ IN FUTURO?

# QUADRO GENERALE

**Recepimento della Direttiva Nec (National Emission Ceiling) 2016/2284/UE** che stabilisce limiti nazionali per le emissioni in atmosfera più severi per taluni inquinanti e conseguente abrogazione del D.Lg. 171/2004 (che attuava la precedente Direttiva 2001/81/CE).

Scopo: migliorare la qualità dell'aria attraverso:

- l'assunzione di **impegni nazionali** di riduzione delle emissioni di origine antropica di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, ammoniaca e particolato fine. L'attuazione di tale riduzione è **scandita in due step: entro il 2020 ed entro il 2030**;
- l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione di **programmi nazionali** di controllo da parte del Ministero dell'Ambiente, con il supporto tecnico di ISPRA, ENEA, e tavolo di coordinamento istituzionale;
- il rispetto di **obblighi di monitoraggio delle emissioni** delle sostanze inquinanti attraverso l'elaborazione, con scadenza predefinita, di inventari e di proiezioni nazionali da parte di ISPRA ed ENEA;
- il rispetto di **obblighi di monitoraggio degli impatti** dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi;
- **obblighi di comunicazione** a favore della Commissione Europea;
- **più efficace informazione** del pubblico assicurata da Ministero dell'Ambiente e SNPA.

# ANALISI

**Il decreto ha come destinatari le sole Autorità competenti e non appare direttamente prescrittivo per gli impianti** dal momento che:

- **limiti di emissione:** indicati solamente sotto forma di percentuali delle emissioni prodotte dall'Italia nel 2005 → disciplina puntuale della loro attuazione demandata all'adozione di successivi programmi e conseguenti misure attuative;
- **obblighi di monitoraggio:** disciplina demandata ad un successivo decreto.

Il decreto 81/2018 è entrato in vigore il 17 luglio 2018, ma **fino al 31 dicembre 2019 i limiti nazionali delle emissioni previsti dall'art. 1 e dall'Allegato I del D.lg. 171/2004 restano in vigore** (in linea con quanto disposto dalla stessa Direttiva Nec).

Per comprendere se ed in che termini a partire da **gennaio 2020** cambieranno i limiti di emissione e gli obblighi di monitoraggio che gli impianti dovranno rispettare, è necessario **attendere l'adozione dei previsti programmi nazionali** – il decreto dispone che il primo programma sia adottato entro **fine febbraio 2019** – e, **soprattutto, le successive misure attuative.**

# RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI NOVITÀ NORMATIVE

In estrema sintesi, i temi su cui le recenti norme che hanno modificato il settore delle emissioni in atmosfera si sono concentrate sono:

- **valori limite di emissione;**
- **sistemi di monitoraggio e controllo** (periodico o continuo);
- **rapporto gestore/autorità;**
- valorizzazione delle componenti emissive meno indagate (polverosità, emissioni diffuse, ecc.) e della **componente odorigena;**
- **aggiornamento tecnico** e rilevanza delle norme tecniche unificate.

**Di cosa si è occupata, invece, la recente giurisprudenza?**

# GIURISPRUDENZA RECENTE

## **ATTIVITÀ SENZA AUTORIZZAZIONE È REATO PERMANENTE, FORMALE DI PERICOLO**

Il reato di esercizio di attività senza autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui all'art. 279, co. 1, Dlgs 152/2006, è **reato permanente di pericolo** che si concretizza anche se l'attività inquinante non ha avuto effettivo inizio, bastando la sottrazione al controllo preventivo dell'Autorità (il non chiedere l'autorizzazione), che è lo scopo dell'autorizzazione alle emissioni. La Corte ha così respinto le doglianze del ricorrente, il quale sosteneva che l'impianto, al momento del sopralluogo, non fosse funzionante, sicché la mera presenza dei macchinari potenzialmente idonei a produrre emissioni non sarebbe stata sufficiente a configurare il reato, non essendovi un pericolo "concreto" di produzione delle emissioni (**Cassazione civile, sez. VII, 26 settembre 2017, ordinanza n. 44275**).

L'esercizio di una attività senza autorizzazione alle emissioni in atmosfera configura reato ex art. 279, co. 1, Dlgs 152/2006 indipendentemente dal fatto che l'evento lesivo si sia realizzato. Essendo un **reato permanente, formale e di pericolo**, non richiede né che l'impianto abbia superato i limiti di emissione, né che l'attività inquinante abbia avuto inizio. La ratio della norma sta nel consentire alla P.A. – tramite il procedimento autorizzatorio – un controllo preventivo sulle attività potenzialmente dannose per l'ambiente. La Corte ha così respinto le doglianze del ricorrente, il quale sosteneva che per integrare il reato in parola occorresse la concreta attività di produzione delle emissioni da parte dell'impianto, non la sua potenziale idoneità (**Cassazione penale, sez. III, 7 novembre 2017, sentenza n.50632**).

## PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO E PRESCRIZIONI

Poiché l'autorizzazione all'esercizio di impianti produttivi di emissioni ha funzioni non soltanto abilitative, ma anche di controllo del rispetto della normativa di settore e presuppone, per il rilascio, un **procedimento amministrativo complesso**, che involge anche aspetti prettamente tecnici, deve escludersi la possibilità di provvedimenti equipollenti o sostitutivi del formale atto autorizzativo. Nel caso di specie, del tutto irrilevante un'autorizzazione paesaggistica (**Cassazione penale, sez. III 18 dicembre 2017, sentenza n.56281**).

Affinché sia integrata la fattispecie di cui all'art. 279, co. 2, Dlgs 152/2006 **non è necessario che sia integrata la duplice condizione di violazione del regime prescrittivo e superamento dei limiti di emissioni, essendo sufficiente l'integrazione solo di una delle due condizioni**. (**Cassazione penale, sez. III, 11 gennaio 2018, sentenza n. 810**) → SITUAZIONE OGGI MUTATA AD ESITO DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

## **MOLESTIE OLFATTIVE**

**Il reato di cui all'art. 674 c.p. è configurabile anche in presenza di molestie olfattive promananti da impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera (e rispettoso dei relativi limiti)**, e ciò perché non esiste una normativa statale che preveda disposizioni specifiche - e, quindi, valori soglia - in materia di odori; con conseguente individuazione del **criterio della "stretta tollerabilità"** quale parametro di legalità dell'emissione. La configurabilità dell'art. 674 c.p. è da escludersi solo ove vi sia piena corrispondenza "qualitativa" e "tipologica" tra le immissioni riscontrate e quelle oggetto del provvedimento amministrativo o disciplinate dalla legge; in tal caso, il rispetto dei limiti implica una presunzione di legittimità del comportamento, concepita dall'ordinamento come necessaria per contemperare le esigenze di tutela pubblica con quelle della produzione economica (**Cassazione penale, sez. III, 29 dicembre 2017, sentenza n.57958**).

Poiché la molestia olfattiva intollerabile è al contempo sia un possibile fattore di "pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente", che di compromissione degli "altri usi legittimi dell'ambiente", ed **in sede di rilascio dell'autorizzazione deve essere verificato il rispetto delle condizioni volte a minimizzare l'inquinamento atmosferico, possono essere oggetto di valutazione anche i profili che arrecano molestie olfattive** facendo riferimento alle migliori tecniche disponibili. Infatti, l'art. 268, co 1, lett. a), d.lgs. 152/2006 fa proprio un **concetto ampio di inquinamento atmosferico** e, pertanto, anche se non è rinvenibile un riferimento espresso alle emissioni odorigene, le stesse debbono ritenersi ricomprese nella definizione di "inquinamento atmosferico" e di "emissioni in atmosfera« (**TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 21 marzo 2018, sentenza n. 682**) → **SITUAZIONE OGGI CONFERMATA DALLE NUOVE DISPOSIZIONI**

# CENNI CONCLUSIVI E SPUNTI OPERATIVI

Dall'analisi delle novità normative recenti e della giurisprudenza emergono alcuni aspetti imprescindibili su cui fondare una corretta gestione delle emissioni in atmosfera:

- **"gestione" dell'autorizzazione** (alla base della gestione ambientale in stabilimento)
- **continua valutazione dei profili tecnici**
  - pianificazione delle modifiche autorizzative;
  - adeguamento alle UNI o protocolli con gli Enti per verificare la congruità dei punti emissivi e la conformità dei valori limite;
  - aggiornamento e controllo continuo dei sistemi di monitoraggio delle emissioni esistenti (fondamentali per i monitoraggi del gestore ed i controlli delle Autorità);
  - verifiche periodiche;
  - azioni di miglioramento (anche minime ma efficaci);
- **rispetto delle migliori tecniche (e delle norme UNI)** nell'effettuazione dei campionamenti e dei controlli e nella predisposizione della dotazione tecnica di stabilimento **o individuazione di protocolli condivisi con l'Autorità**
- **chiarezza e rispetto delle tempistiche nelle comunicazioni agli Enti**
- **audit** periodici di conformità tecnico/normativa

# ***GRAZIE PER L'ATTENZIONE***

**avv. Attilio Balestreri**

**B&P Avvocati**  
Verona - Milano

[attilio.balestreri@buttiandpartners.com](mailto:attilio.balestreri@buttiandpartners.com)

---

[www.buttiandpartners.com](http://www.buttiandpartners.com)

